

AGLI AGENTI PRODUTTORI PROFESSIONISTI per la città di Milano.

Provvigione d'acquisto del 30% sino a L.150.000 semestrali, aumento del 5% su tutta la produzione arrivando alle L.200.000 semestrali; altro aumento del 5% su tutta la produzione superando tale cifra e purché si raggiunga il minimo pattuito.

PREMIO da stabilirsi a criterio della DIREZIONE raggiungendo il MILIONE.

AGLI AGENTI PRODUTTORI SEMPLICI per la città di MILANO.

Provvigione d'acquisto del 25% sino a L.100.000 semestrali; 30% raggiungendo le L.150.000; 35% raggiungendo le L.200.000; 40% superando tale cifra.

Sarà in facoltà dell'Agente Generale di pattuire, sia cogli Agenti Produttori Professionisti, sia cogli Agenti Produttori Semplici, condizioni di compenso parziale fisso purché in relazione, rispetto alla produzione d'obbligo, ai compensi a forfait sopra determinati.

AGLI AGENTI PRODUTTORI VIAGGIANTI. Provvigione d'acquisto non inferiore al 15% su tutti gli affari direttamente ed indirettamente raccolti nella zona.

Rimborso delle spese di locomozione. Produzione minima L.I.250.000.

Premio da parte della DIREZIONE GENERALE raggiungendo tale cifra.

AGLI AGENTI LOCALI. Provvigione d'acquisto del 20% nei comuni sino a 6000 abitanti; del 25% per gli altri comuni.

Provvigione d'icasso 2/3 di quella percepita dalle AGENTE GENERALE. Obbligo di avere dei produttori per gli Agenti dei Comuni superiori ai 12000 abitanti.